



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale



Roma, data del protocollo

**OGGETTO:** Detenzione e vendita al minuto presso gli esercizi commerciali autorizzati ai sensi dell'art. 47 T.U.L.P.S. e al capitolo VI dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 di polveri nere - Quesito

ALLA PREFETTURA - U.T.G. DI

**BRESCIA**

Con riferimento alla nota di codesto Ufficio n. 907/17 Area I Bis/P.A./Armi ed Espl. del 7 aprile u.s., concernente l'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Come noto, l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno 16 agosto 2016 ha vietato, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica, anche la detenzione delle polveri nere da mina presso gli esercizi di minuta vendita muniti di licenza di p.s..

Per un esame della problematica in argomento appare opportuno, in via preliminare, precisare che la polvere nera è un prodotto esplodente che può avere diverse composizioni chimiche e granulometrie che determinano il "comportamento" finale. In alcuni casi, anche la "pressatura" può conseguire esiti sugli effetti della polvere.

Pertanto, proprio alla luce delle prestazioni fornite dalla polvere nera, la stessa viene distinta in "polvere nera da mina" o "polvere nera da lancio" o "polvere nera per usi pirotecnici" e con tale denominazione si individua la destinazione d'uso della polvere nera.

Appare anche utile precisare che l'indicazione del numero ONU riportata sugli imballaggi di tali esplosivi non consente di stabilire con certezza la tipologia della "polvere nera" poiché il fabbricante, cui spetta l'obbligo di ottenere il certificato attestante detto numero ONU, può decidere che venga attribuito il codice di classificazione più pericoloso "1.1D" - scelta che non prevede l'esecuzione di test - a prescindere dalla reale pericolosità della polvere nera.

Alla luce di quanto precede, dovendosi escludere la granulometria, la composizione chimica ed il numero ONU, per determinarsi correttamente è necessario tener presente che la polvere nera, ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, è un esplosivo ad uso civile soggetto agli obblighi della marcatura CE. La stessa è sottoposta all'esame di un ente notificato che, oltre ad accertare la composizione chimico-fisica, verifica le qualità prestazionali. Ove il prodotto sia conforme ai requisiti minimi di sicurezza prescritti dalla norma, viene rilasciato il certificato di



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

conformità, documento ufficiale che ha validità su tutto il territorio dell'Unione europea, nel quale viene espressamente indicato se si tratta di polvere da mina, o di polvere da lancio (idonea al caricamento di munizioni), o ancora adatta ad usi pirotecnici o se la stessa polvere possa avere caratteristiche tali da poter avere più campi di impiego.

Tale attestazione diventa il documento di riferimento per una corretta applicazione del decreto del Ministro dell'interno 16 agosto 2016, che trae origine dalle esigenze di ordine e sicurezza pubblica, connesse anche alla minaccia terroristica in atto, di ridurre la possibilità che le polveri nere, che hanno ottenuto una certificazione "di polvere da mina", possano entrare nella disponibilità di chiunque fosse titolare del porto d'armi, attesa l'elevata caratteristica di pericolosità.

Certamente, una polvere che possa avere più destinazioni d'uso, tra le quali sia incluso anche l'impiego come polvere da mina, deve ritenersi soggetta alle restrizioni del decreto in argomento.

Si soggiunge che la bozza di decreto ministeriale in questione è stata anche sottoposta al parere preventivo della Commissione Consultiva Centrale in materia di sostanze esplodenti, che si è espressa in senso favorevole.

Resta, invece, consentita la detenzione ai fini di vendita della polvere nera omologata solo come "polvere nera da lancio", anche detta "polvere da lancio", che può essere lecitamente destinata al caricamento di cartucce e, nei casi previsti, di armi antiche o repliche.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Castrese De Rosa